

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione delle raccolte differenziate prioritariamente secondo modelli integrati “*porta a porta*” e/o di “*prossimità*”, alla realizzazione di una “*rete regionale*” di Piattaforme (PE) e Stazioni Ecologiche (SE), finalizzata all’effettivo recupero-riciclo dei rifiuti ed alla creazione di un mercato dei prodotti riciclati, nell’ambito degli obiettivi fissati dal “*VI° Programma d’Azione per l’Ambiente*” e dal “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti*” (PRGR);

VISTO il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 avente per oggetto: “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l’art. 196 “*Competenze delle Regioni*”;

VISTO il D.M. 8 aprile 2008 avente per oggetto: “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato – Articolo 183, comma 1, lett. cc) del D.Lgs 152/06*” e s.m.i., pubblicato sulla G.U 28.04.2008, n. 99 che ha definito la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee di rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che prevede, coerentemente con le direttive europee di settore, le seguenti priorità di intervento:

1. prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti;
2. recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo;
3. recupero energetico dai rifiuti, complementare al riciclo ed a chiusura del ciclo di gestione integrata dei rifiuti;
4. smaltimento in discarica, residuale ed in sicurezza.

VISTO l’art. 4 “*Competenze della Regione*” della L.R. 45/07 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lett. h) il quale prevede che alla Regione Abruzzo spetta: “*la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti*”;

VISTO l’art. 3 “*Definizioni*”, comma 1, lett. k) della L.R. 45/07 e s.m.i., che prevede la definizione di: “*stazione ecologica o centro di raccolta e stoccaggio di rifiuti urbani*”, intesa come: “*omissis ... struttura localizzata in un’area delimitata e sorvegliata per il conferimento in raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche ingombranti, da parte del cittadino utente, presso la quale i rifiuti devono essere raggruppati per frazioni omogenee e stoccati in attesa di essere avviati a recupero*”;

VISTO in particolare, l’art. 24 della L.R. 45/07 e s.m.i., che stabilisce: la promozione del riuso, riciclaggio e recupero, attraverso:

- a) le iniziative finalizzate alla prevenzione ed alla riduzione della produzione di rifiuti, in particolare delle istituzioni pubbliche, in conformità del programma regionale sulla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui all’art. 22, c. 2;
- b) la diffusione di sistemi di raccolta differenziata, privilegiando “*sistemi integrati*”, ovvero “*porta a porta*” e/o di “*prossimità*”, per le principali categorie di rifiuti urbani, nonché per la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi esistenti;
- c) la realizzazione di stazioni ecologiche per agevolare la raccolta differenziata dei materiali riutilizzabili e riciclabili;
- d) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;

- e) l'organizzazione di iniziative per favorire la ricerca nella progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi eco-sostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;
- f) la realizzazione di impianti per la produzione di "compost di qualità", promuovendo la partecipazione diretta nella gestione degli stessi degli operatori agricoli;
- g) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione dei rifiuti;
- h) la diffusione del compostaggio domestico (*autocompostaggio domestico*), da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- i) l'utilizzo degli ammendanti di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217 recante "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti", per attività agronomiche e tutela dei suoli;
- j) l'utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale;
- k) l'utilizzo di frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo e delle biomasse, ai fini di programmi energetici di fonti rinnovabili.

CONSIDERATO che il PRGR, di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., definisce delle ipotesi di sviluppo dei servizi di raccolta ed ha individuato tre diversi schemi di servizi da applicare sul territorio:

1. **servizi di raccolta differenziata domiciliari** - RD domiciliari per la frazione organica, il verde, la carta e la frazione residua indifferenziata;
2. **servizi di raccolta differenziata stradali** - servizi RD che avranno indicativamente raccolte stradali per il rifiuto indifferenziato, la carta, il vetro e i contenitori in plastica, con sviluppo dell'autocompostaggio domestico per organico e verde e con la presenza di piattaforme per la RD);
3. **servizi di raccolta differenziata stradali estensivi** - servizi RD in aree del territorio con rarefazione degli insediamenti tali da presentare aspetti di criticità anche nell'attivazione di raccolte di tipo stradale, per la difficoltà ad associare i singoli contenitori a località abitate di adeguate dimensioni.

RITENUTO opportuno approvare delle direttive regionali agli Enti interessati (*Comuni, Consorzi Comprensoriali/AdA, Comunità Montane, .. etc.*), al fine di uniformare i regolamenti di gestione delle "Stazioni Ecologiche" nonché dei "Centri di raccolta", di cui al D.M 8 aprile 2008 e s.m.i., prevedendo, altresì, l'introduzione di disposizioni per le utenze interessate, incentivanti le attività di riciclo (metodo "ecocard") ed un elenco, non esaustivo, di rifiuti (CER) che può essere gestito nei suddetti impianti, salvo limiti imposti dalle normative vigenti (es. D.M. 8.04.2008 e s.m.i.) e/o autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti;

RITENUTO altresì, prevedere che il "Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta", di cui al presente atto, sia estensibile ai "Centri di raccolta", come disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 208 e 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i., a cui i soggetti interessati devono riferirsi per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio delle "Stazioni Ecologiche", nonché alle disposizioni di cui al D.M. 8.04.2008 e s.m.i., per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dei "Centri di raccolta";

RICHIAMATA la DGR n. 131 del 22.02.2006 "Linee guida per la realizzazione delle stazioni ecologiche o di conferimento dei rifiuti urbani (S.E.). Art. 19, comma 1 ed art. 25, comma 1, lett. a) della L.R. 28.04.2000, n. 83";

RICHIAMATA la DGR n. 1528 del 27.12.2006 "Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico – biologico", pubblicata nel B.U.R.A. Speciale n. 11 del 09.02.07;

RICHIAMATA la DGR n. 167 del 24.02.2007 "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziate destinate al recupero", pubblicata nel B.U.R.A. Speciale n. 71 del 05.09.2007;

RITENUTO di approvare il “*Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta*”, elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti, costituito dai seguenti Allegati e Moduli:

- **Allegato** - Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta;
- **Modulo A** - Scheda rifiuti conferiti alla Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta;
- **Modulo B** - Domanda di autorizzazione per il conferimento alla Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta da parte di utenze non domestiche.

VISTA la DGR n. 31 del 9.02.2009 “*L.R. n°77/99 – Ridefinizione delle Direzioni Regionali – Definizione degli obiettivi*”, come parzialmente modificata con DGR n. 102 del 6.03.2009, con le quali sono state ridefinite le Direzioni della Giunta regionale;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

VISTI

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

il D.M. 8.04.2008 e s.m.i.;

la L.R.45/07 e s.m.i.;

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **APPROVARE** ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) ed art. 4, comma 1, lett. h) della L.R. 45/07 e s.m.i., il “*Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta*”, costituito dai seguenti documenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente delibera:
 - **Allegato** - Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta;
 - **Modulo A** - Scheda rifiuti conferiti alla Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta;
 - **Modulo B** - Domanda di autorizzazione per il conferimento alla Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta da parte di utenze non domestiche.
2. di **COMUNICARE** il presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ANCI - Sezione regionale Abruzzo, all’ARTA - Direzione centrale;
3. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della stessa.